

InfoImpresa

Periodico dell'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori

Giugno 2013



**Stress lavoro
correlato:
“Valutazione
del Rischio”**

**Convegno
Fondolavoro
a Pescara**

**Risparmio
energetico:
il bonus
ristrutturazioni
sale dal 55%
al 65%**

Unsic



Incentivi alle imprese del Sud, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 6 marzo 2013

DOMENICO MAMONE - Presidente dell'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2013 il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013 che istituisce un nuovo regime di aiuto finalizzato alla promozione della nascita di nuove imprese nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, in attuazione di una specifica azione prevista nel PON "Ricerca e competitività" FESR 2007-2013. Una iniziativa importante per incentivare e promuovere la nascita di nuove imprese nel meridione, anche se ulteriori incentivi servono per sostenere le imprese che già vi operano e che fanno fatica a sopportare il persistente vulnus recessivo. Tornando al decreto del 6 marzo, come fa sapere il Ministero dello Sviluppo Economico, dopo la sua pubblicazione in GU è prevista l'emanazione di una circolare "che, oltre a indicare specifiche condizioni di ammissibilità alle agevolazioni e ulteriori elementi sui criteri e sull'iter di valutazione delle domande, stabilirà i termini per la presentazione, a partire dal prossimo mese di settembre, delle istanze da parte delle imprese." Nello specifico, "sono previste due tipologie d'intervento: aiuti in favore delle piccole imprese di nuova costituzione (Titolo II del decreto); sostegno ai programmi di investimento effettuati da nuove imprese digitali e/o a contenuto tecnologico (Titolo III). Le risorse finanziarie disponibili sono costituite da: 100 milioni di euro, rivenienti dal PON "Sviluppo imprenditoriale locale" FESR 2000-2006, per il primo intervento, riservato alle imprese con sede legale e operativa nelle aree di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale; 90 milioni di euro, a valere sul PON "Ricerca e competitività" FESR 2007-2013, per il secondo intervento, riservato alle imprese con sede legale e operativa nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Per entrambi gli interventi i soggetti beneficiari sono le imprese di piccola dimensione costituite in forma societaria da non più di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, nonché le persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa. Tra i costi agevolabili ci sono quelli riferiti a: interessi sui finanziamenti esterni concessi all'impresa; costi (spese di affitto, canoni di leasing e/o quote di ammortamento) relativi all'acquisto della disponibilità di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici necessari all'attività di impresa; costi salariali relativi al nuovo personale dipendente assunto dall'impresa." Questa iniziativa può essere una risposta importante, come abbiamo già evidenziato, ma serve che il Governo metta in agenda quanto prima la Riforma del fisco, e metta mano alla eccessiva tassazione, soprattutto per quanto riguarda il costo del lavoro insieme ad altre forme di oneri fiscali eccessivi che gravano sulle piccole imprese italiane, già operanti da anni e che ora fanno fatica a resistere, e finiscono per essere a corto di liquidità. E' ormai notizia di tutti i giorni delle tante imprese che chiudono o rischiano il default.

Ma tale spaurocchio non deve giustificare l'immobilismo della politica e delle istituzioni. Siamo fiduciosi nella ripresa del Paese e delle forze in campo che saranno messe per promuovere crescita e sviluppo, soluzioni innovative di cui si ha bisogno; perché sappiamo bene quanti e quali siano le reali potenzialità del Paese, in primis i giovani con tutto l'apporto di risorse e patrimonio intangibili che sono fondamentali per la ripresa. Infatti, il Governo, come ha annunciato il Ministro del Lavoro Giovannini deve approntare al più presto il piano sulla disoccupazione giovanile che si è impegnato a presentare entro fine giugno. E' il momento di agire con concretezza senza slogan che rimangono tali e che di certo non aiutano le imprese, i giovani e i lavoratori in condizioni di svantaggio. "I fondi europei possono dare un contributo rilevante per l'occupazione e il Governo si è impegnato per l'utilizzo delle risorse già disponibili e non utilizzate, e i nuovi fondi strutturali che saranno disponibili dal 2014." Sono state le recenti parole del Ministro Giovannini. Ritengo importante ed esaustiva una delle recenti dichiarazioni di Papa Francesco sulla crisi economica mondiale, e con questa vorrei concludere queste mie riflessioni, in cui afferma che: "la maggior parte degli uomini e delle donne del nostro tempo continuano a vivere in una precarietà quotidiana con conseguenze funeste. Alcune patologie aumentano, con le loro conseguenze psicologiche, la paura e la disperazione prendono i cuori di numerose persone, anche nei paesi cosiddetti ricchi; la gioia di vivere va diminuendo; l'indecentia e la violenza sono in aumento; la povertà diventa più evidente. Si deve lottare per vivere, e spesso per vivere in modo non dignitoso.

Il denaro è diventato un idolo e le ideologie promuovono la autonomia assoluta dei mercati e speculazione finanziaria. C'è una tirannia invisibile, a volte virtuale delle leggi del mercato. Nell'attuale crisi economica, dice il Papa, il reddito di una minoranza cresce in maniera esponenziale mentre quello della maggioranza si indebolisce." Bergoglio ha poi concluso il suo discorso con un invito alla solidarietà, ribadendo che il Papa ama tutti, ricchi e poveri ma ha il dovere, in nome di Cristo, di ricordare al ricco che deve aiutare il povero, rispettarlo, promuoverlo". "Avanti, come disse il Signore a Paolo: "coraggio". E di questo "coraggio" ha bisogno il Paese.

Domenico Mamone
Presidente Nazionale UNSIC



1

EDITORIALE



DOMENICO MAMONE
Presidente
dell'Unione
Nazionale
Sindacale
Imprenditori
e Coltivatori

Incentivi alle imprese del Sud,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale
il decreto del 6 marzo 2013

4

IL SISTEMA SERVIZI UNSIC



Stress lavoro correlato:
"Valutazione del Rischio"

4

Il CAF UNSIC sigla la Convenzione
tra l'INPS ed i CAF
per la certificazione ISE/SEE

5

Convenzione UNSIC/UP
Soluzioni & Servizi per il settore
noleggio auto

6

CAA UNSIC:
al via Pronto Pac 2013

7

8

DAL NAZIONALE



Principio di assoggettamento
previdenziale attività prevalente

8

Risparmio energetico:
il bonus ristrutturazioni
sale dal 55% al 65%

10

12

DAL TERRITORIO



Convegno Fondolavoro
a Pescara

12

Unsic Alcamo: mozione d'indirizzo
"Sanatoria Tombale"
dei tributi locali

13

UNSIC Lombardia: novità in tema
di sicurezza sul lavoro

13

14

MONDO AGRICOLO



Reg. (UE) n. 415 2013
su "Responsabilità per rabbia,
tubercolosi bovina e salute delle api"

14

Secondo indagine Fao-Ocse:
rallenta produzione agricola
nel prossimo decennio

17

Commissione Agricoltura chiede
di rivedere le aliquote sui terreni
agricoli

17

20

DALLE REGIONI



22

NOVITÀ



24

LAVORO E PREVIDENZA



Contributo al licenziamento dovuto dalle aziende	24
Dimissioni lavoratrice madre e indennità di disoccupazione	29
Benefici assunzione ex dipendente	30
Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo	31

32

JUS JURIS



SOMMARIO



INFOIMPRESA

Periodico
dell'Unione Nazionale
Sindacale Imprenditori e Coltivatori

Direttore responsabile
Domenico Mamone

Redazione
Maria Grazia Arceri - Francesca Campanile
Sonia D'Annibale - Francesca Gambini
Nazareno Insardà - Salvatore Mamone
Fortunata Reggio - Lea Capriotti - Vittorio Piscopo

Progetto Grafico - Impaginazione
Fortunata Reggio

Sede legale e Redazione
Via Angelo Bargoni, 78 - 00153 Roma
Tel. 06 58333803 - Fax 06 5817414
www.unsic.it - infoimpresa@unsic.it

Registr. Tribunale di Roma
N° 76/2003 del 5/03/2003

Stress lavoro correlato: “Valutazione del Rischio”

La parola stress, la cui definizione si ricava dal latino *stric-tus* e che significa “legare, stringere”, ha generalmente una connotazione negativa nell’immaginario collettivo. L’idea che tale parola evoca è infatti quella di qualcosa di fastidioso, nocivo, ha pertanto una connotazione intrinseca negativa assimilabile a quella che parole come ansia, tensione e malessere diffuso evocano. Anche in settori che nulla hanno a che vedere con la sicurezza sul lavoro viene utilizzata questa parola con, tuttavia, accezioni molto simili. Con stress, infatti, nel campo della Fisica si intende indicare il fatto che alcuni metalli vengono sottoposti a “prova di resistenza”.

La prima volta che fu utilizzato il termine stress fu in campo medico scientifico dallo studioso H. Selye. Nel lontano 1936 il fisiologo utilizzò il termine stress all’interno di una Ricerca come sinonimo di “risposta” di alcuni organismi dopo essere stati sottoposti alla somministrazione di sostanze pericolose.

Di per sé, quindi, il termine “stress” non indica necessariamente qualcosa di negativo ma, invece, la “naturale” risposta di un organismo messo dinanzi a una fonte di pressione.

Pertanto con stress lavoro correlato si intende quella situazione che, solo in ambito lavorativo (non già personale), richiede al lavoratore la capacità di affrontare un evento particolare come può essere la gestione quotidiana degli impegni lavorativi, il relazionarsi con i propri colleghi, ecc.

Esistono alcuni sintomi di stress lavoro correlato che tuttavia, vista la loro genericità, è opportuno siano verificati e monitorati da personale pre-



parato. Lo stress lavoro correlato viene disciplinato in Italia da un’ampia normativa. Prima il D.lgs 626/94 che attesta la condizione di assenza di rischio o di rischio accettabile.

Nel 2002 l’articolo 4 del D.lgs viene modificato e si determina che la valutazione deve riguardare tutti i rischi. Con il Decreto legislativo n.81/2008 si stabilisce definitivamente che anche lo stress lavoro correlato deve essere sottoposto a “valutazione” come rischio. In sostanza viene introdotto, in tal modo, il concetto di gestione del rischio anche per lo stress correlato al lavoro. Il Ministero del Lavoro, mediante l’interpello n. 5/2013, ha fornito delucidazioni in seguito alla richiesta se, anche nel caso della valutazione del rischio stress lavoro-correlato, il datore di lavoro non possa delegare quest’attività a terzi, così come previsto dall’art. 17, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

A tal proposito, il comunicato permette come la valutazione dei rischi, secondo l’articolo 28, comma 1, debba riguardare tutti i rischi da lavoro “ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato”.

Viene specificato, inoltre, quanto di-

sposto dal comma 1-bis del suddetto articolo, ossia che la valutazione del rischio da stress lavoro correlato deve essere eseguita nel rispetto delle istruzioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’art. 6 del D.lgs. 81/2008 (e da essa approvate in data 17 novembre 2010). In seguito, è riportato il principio di generale delegabilità, contemplato nell’art. 16, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008, il quale può accettare eccezioni solo qualora si presenti un caso in cui la delega sia “espressamente esclusa”. Nella parte finale, la Commissione indica come la valutazione del rischio da stress lavoro correlato sia parte integrante della valutazione del rischio e, quindi, a essa debba essere applicata la corrispondente disciplina (artt. 17, 28 e 29 del D.lgs. n. 81/2008).

Pertanto, per rispondere al quesito posto, viene citato l’art 17 del D.lgs. n. 81/2008 che “individua la valutazione dei rischi tra gli adempimenti non delegabili da parte del datore di lavoro, anche qualora il datore di lavoro decida di avvalersi di soggetti in possesso di specifiche competenze in materia”.

Per approfondimenti sulle tematiche sulla Sicurezza sul Lavoro, si può contattare la Divisione Lavoro Unsic (info@unsiclavoro.it)



PSR Misura 114: seminario di aggiornamento

Regione Campania sulla condizionalità comparto zootechnico

La Regione Campania ha organizzato il 20 giugno un seminario di aggiornamento sulla condizionalità nel comparto zootechnico nell'ambito del PAS Campania Misura 114, attività di tirocinio per i tecnici consulenti. Infatti, l'insieme degli atti e delle norme che va sotto il nome di "condizionalità" è tematica obbligatoria nei protocolli di consulenza sostenuti attraverso la predetta misura. A tale scopo la Regione Campania ha ritenuto opportuno nell'ambito delle attività di aggiornamento

semestrale promuovere la realizzazione in collaborazione con gli STAPA-CePICA, soggetti attuatori della Misura, dei seminari di approfondimento sull'attuale regime di condizionalità e sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, focalizzando l'attenzione di volta in volta sugli aspetti obbligatori che hanno maggiore impatto nei diversi compatti produttivi. Il seminario è organizzato con la collaborazione dell'Inea e ha preso in considerazione gli atti e le norme (CGO e BCAA) cui sono chiamati al ri-

spetto gli operatori del comparto zootechnico. Tra i relatori, esperti dei settori centrali e dello Stapa dell'AGC 11 e dell'Assessorato regionale alla sanità. All'incontro hanno partecipato tecnici nazionali e della Regione Campania del CESCA - Centro Servizi per la consulenza aziendale, promosso dall' UNSIC, appositamente per sostenere l'implementazione, da parte degli agricoltori, delle norme e prescrizioni in materia di condizionalità, come definita all'art. 5 del Reg. CE n. 1782/2003 e normativa collegata.

Il CAF UNSIC sigla la Convenzione tra l'INPS ed i CAF per la certificazione ISE/ISEE anni 2012 e 2013

La Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito dell'INPS con la circolare n.82 del 16/05/2013 ha diffuso il nuovo schema di Convenzione tra l'INPS ed il CAF approvato con Determinazione n. 233 del 18 dicembre 2012 relativo alla certificazione ISE/ISEE per gli anni 2012 e 2013 e al Pagamento e ai controlli sull'attività dei CAF.

Con determinazione n. 233 del 18 dicembre 2012 è stato approvato lo schema di convenzione tra l'INPS ed i Centri di Assistenza Fiscale (di seguito denominati CAF) per l'attività re-

lativa alla certificazione ISEE per gli anni 2012 e 2013. In prosecuzione con le precedenti convenzioni, il predetto schema affida ai CAF, in via non esclusiva ed a titolo oneroso, il servizio per l'alimentazione del sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente, ed a tal fine ne regolamenta l'attività che consiste nella ricezione e verifica della completezza delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (di seguito denominate DSU), nella loro trasmissione alla banca dati gestita dall'Istituto nonché nell'assistenza al soggetto di-

chiarante. Lo schema di convenzione 2012-2013 prevede, tra le principali novità, la mancata compensazione di alcune fattispecie di DSU, nonché un sistema di controlli effettuati dall'Istituto sulla qualità del servizio reso dai CAF con il relativo regime sanzionatorio. Nella nuova Convenzione stipulata tra l'Inps e i CAF, tra cui il CAF UNSIC, sono previsti quindi maggiori verifiche da parte dell'Istituto nei confronti dei Centri di Assistenza fiscale soprattutto per quanto riguarda, ad esempio, la presentazioni di dichiarazioni duplicate.

Convenzione UNSIC/UP

Soluzioni & Servizi per il settore noleggio auto

L' UNSIC ha sottoscritto una convenzione con UP Soluzioni & Servizi tesa ad offrire ai propri associati i servizi resi da Up Soluzioni & Servizi a condizioni vantaggiose rispetto a quelle ordinarie di mercato. L'Up Soluzioni & Servizi è una società leader nella consulenza strategica e specialistica nel settore del noleggio a lungo termine e nella gestione delle flotte aziendali in grado di individuare soluzioni personalizzate in funzione alle reali necessità per rispondere alla domanda di mobilità sostenibile.

Ogni soggetto interessato potrà fruire di una vasta possibilità di scelta di veicoli di qualsiasi marca e modello beneficiando di un reale risparmio attraverso condizioni particolarmente

vantaggiose nonché reali vantaggi che, tra gli altri, sono:

- copertura assicurativa completa ivi inclusa la gestione di tutte le pratiche assicurative (rinnovi, denunce dei sinistri, perizie, rimborsi), delle contestazioni di responsabilità e degli inconvenienti successivi ai sinistri (soccorso stradale, riparazioni, auto sostitutiva);
- la manutenzione ordinaria di tutti i veicoli così come previsto dalle case costruttrici a garanzia di un veicolo sempre in ottime condizioni ivi compresa la manutenzione straordinaria per fermi gravi meccanici e di carrozzeria;
- il soccorso stradale attivo 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno sia in Italia che in Europa;

- una vettura sostitutiva, in caso di fermo, furto o incendio verrà fornita una vettura sostitutiva per tutto il periodo necessario.

Al fine di accedere ai benefici derivanti dalla presente convenzione il richiedente dovrà accedere al sito dell'Up Soluzioni & Servizi (www.upses.it) e seguire la procedura guidata di inoltro della richiesta inserendo l'apposito codice identificativo "UNS".

I referenti UNSIC che fossero interessati a promuovere questo servizio di noleggio così come delineato nella convenzione possono contattare un consulente UP Soluzioni & Servizi ai seguenti recapiti:

Tel 06 87754057
(e-mail: info@upses.it)

ENASC: attivazione e-mail dedicata per quesiti previdenziali e assistenziali

Per offrire un ulteriore supporto alle sedi periferiche, è stata attivata dalla Direzione nazionale del Patronato ENASC una e-mail dedicata per l'inoltro di quesiti di natura previdenziale ed assistenziale e per eventuali calcoli di decorrenze e di importi pensionistici. L'indirizzo da utilizzare è: (faq@enasc.it)

Ricordiamo che l'ENASC è l'Ente di Patronato e di Assistenza Sociale dell'UNSC che, oltre a porsi come punto di riferimento per tutti i lavoratori in ambito previdenziale e fiscale, si oc-

cupa di agevolare il cittadino svolgendo compiti di assistenza sociale e ponendosi come interlocutore privilegiato e diretto tra gli assistiti e gli Istituti Previdenziali.

L'ENASC è rappresentato presso gli Enti Previdenziali ed i Ministeri competenti, dal Presidente Nazionale Salvatore Mamone e dal Direttore Tecnico Luigi Rosa Teio. È stata costituita un'area medico-legale coordinata dal dott. Massimiliano Trina ed un'area legale diretta dall'avv. Andrea Azzone. Inoltre, dal mese di aprile



2013, per migliorare la qualità del servizio di Patronato è stato istituito un Tavolo tecnico nazionale con i referenti territoriali.



CAA UNSIC: al via Pronto Pac 2013

Dal 28 maggio 2013, ha avuto inizio la Campagna Anticipi Pac 2013. "Quest'anno – comunicano dalla Banca della nuova Terra - l'operatività sarà congiunta Banca della Nuova Terra e Banca Popolare di Sondrio, ma svolta, come nelle precedenti campagne, con la stessa modalità, celere e semplificata nell'interesse dell'agricoltore e sicuramente costituirà, in un periodo di forte crisi finanziaria, un significativo quanto determinante sostegno alle esigenze delle imprese agricole associate. Mettendo a fattor comune l'expertise di Banca della Nuova Terra che, dal 2005 al 2012 compreso, ha

erogato oltre 51.000 anticipi per un controvalore di oltre 850 milioni di euro e la solidità e l'efficienza di Banca Popolare di Sondrio, è preciso obiettivo incrementare il sostegno al sistema agricolo italiano e garantire un ancora più elevato standard di servizio." Quando si parla di anticipazione finanziaria dei contributi Pac si tratta di un finanziamento destinato ai possessori di tutti i requisiti ai fini della presentazione della domanda per l'erogazione dei contributi comunitari (regime di pagamento unico PAC Regolamento CE 1782/03).

Il Finanziamento consiste in un anticipo sul pagamento degli aiuti comu-

nitari vantati dal Titolare nei confronti dell'Organismo Pagatore; l'entità massima dell'importo erogato corrisponde allo 80% dell'ammontare di tale credito. L'importo della linea di credito sarà pari al 90% del contributo comunitario al fine di avere sufficiente capienza per la copertura di capitale, interessi, spese, oneri e accessori. Ne hanno diritto tutti coloro che presentano domanda in Regime di Aiuto Unico contestualmente o successivamente al rilascio della domanda di contributo direttamente presso il proprio CAA, come ad esempio il CAA UNSIC.

Per informazioni: info@caaunsic.it



Principio di assoggettamento previdenziale attività prevalente

L'INPS con la circolare n. 78 del 14/05/2013 ha reso importanti chiarimenti in merito al Principio di assoggettamento all'assicurazione previdenziale prevista per l'attività prevalente. In considerazione delle richieste di chiarimenti pervenute dalle strutture territoriali, nonché per dar conto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, si ritiene utile ricordare il regime contributivo applicabile ai soggetti che si trovino ad esercitare contemporaneamente un'attività da cui percepiscono redditi assoggettabili alla gestione separata di cui alla legge n. 335/95, art. 2, comma 26 ed altra attività imprenditoriale che comporta obbligo di iscrizione alla gestione commercianti o artigiani. La disposizione contenuta nell'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede letteralmente che: "Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'in-

validità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente... (omissis)".

L'Istituto, in sede di interpretazione e concreta applicazione di tale norma, ha ritenuto, sin dalla relativa entrata in vigore, che per attività autonome, soggette a comparazione in termini di prevalenza, devono intendersi solo quelle che abbiano natura imprenditoriale, ossia definibili ai sensi dell'art. 2195 c.c., come attività economiche organizzate ed esercitate professionalmente dall'imprenditore, al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi e soggette a registrazione. Di conseguenza, l'applicazione del criterio della prevalenza è stata sempre esclusa in ordine a quelle attività autonome svolte in forma non imprenditoriale e che rientrano nel-

l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata di cui alla legge n. 335/95, art. 2, comma 26. Pertanto, in caso di contemporaneo esercizio di due attività, l'una di natura imprenditoriale e l'altra compresa tra quelle iscrivibili alla gestione separata, questo Istituto ha proceduto – in presenza dei rispettivi requisiti – ad imposizione contributiva nell'ambito di entrambe le gestioni previdenziali interessate. In tale contesto, a fronte dei non univoci orientamenti giurisprudenziali, è intervenuto il legislatore che, con decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto una norma di interpretazione autentica relativa al citato comma 208, disponendo come segue: "L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai





coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335". La successiva giurisprudenza ha uniformemente applicato tale disposizione, ribadendo che "l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione alla Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività d'impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti obbligo di iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l'Inps, non fa scattare il criterio dell'attività prevalente" (Cass. S.S.U.U., 17076/11; dello stesso tenore, Cass. S.S.U.U., 17074/11).

Infatti, "la regola per cui ci si deve iscrivere presso l'unica gestione ove si svolge l'attività prevalente è rimasta in vigore, ma riguarda solo gli iscritti alla gestione Inps dei lavoratori autonomi ossia artigiani, commercianti e coltivatori diretti: ad es. i commercianti che svolgono anche attività di artigiano, o i coltivatori diretti che vendono i prodotti della coltivazione, ecc." (Cass. sez. VI civ., 3839/12).

In considerazione del fatto che la norma in parola è "una disposizione

dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata" (Cass., sez. lav., 5678/12), con conseguente valenza retroattiva, essa deve essere applicata a tutti i rapporti previdenziali attivi ed ai periodi contributivi ancora recuperabili entro i termini prescrizionali. Pertanto, nell'ipotesi in cui un soggetto eserciti contemporaneamente una qualsiasi attività autonoma che comporti obbligo di iscrizione alla Gestione separata ed un'attività imprenditoriale compresa tra quelle iscrivibili alla Gestione commercianti o artigiani, ai fini di tale ultima iscrizione non è richiesta la verifica del requisito della prevalenza, bensì degli elementi della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti dalle rispettive discipline normative di settore. Ne consegue che devono intendersi superati i chiarimenti forniti con il messaggio 14905/99, nella parte in cui risulta in contrasto con la sopravvenuta norma, facendosi riserva di diramare ulteriori precisazioni in ordine ad eventuali fattispecie concrete che richiedano specifici approfondimenti. In sede di valutazione dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione di un soggetto alle gestioni ART/COM, le strutture territoriali si atterranno a quanto sin qui esposto, procedendo

ad una verifica attenta e puntuale della fattispecie concreta, al fine di garantire la legittimità del provvedimento ed evitare eventuali soccombenze dell'Istituto in giudizio. In particolare, dall'istruttoria devono emergere idonei elementi probatori in ordine alla personalità della prestazione lavorativa ed all'abitualità dell'apporto conferito, da valutarsi in base al tipo di attività ed all'impegno che essa richiede.

Sono soci lavoratori tutti coloro che svolgono un'attività rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo effettivo raggiungimento attraverso il concorso della collaborazione prestata a favore della società dai collaboratori della stessa.

Può ritenersi abituale un'attività effettuata per poche ore al giorno e non tutti i giorni, come è nel caso della gestione immobiliare, oppure un'attività necessaria all'interno del processo aziendale anche se non costituisce lo scopo aziendale, quale quella di predisposizione della documentazione necessaria alla vendita (Cass. Sez. lav., 11804/12). Parimenti, può ritenersi abituale un'attività di vendita di merce on-line, ove sia effettuata con carattere di sistematicità e di reiterazione nel tempo.

I "connotati dell'abitualità, sistematicità e continuità dell'attività economica vanno intesi in senso non assoluto ma relativo, con la conse-



guenza che la qualifica di imprenditore può determinarsi anche in ragione del compimento di un unico affare, avente rilevanza economica e caratterizzato dalla complessità delle operazioni in cui si articola, che implicano la necessità di compiere una serie coordinata di atti economici". La prova circa la partecipazione al lavoro aziendale con i caratteri della personalità e dell'abitualità spetta all'Istituto di previdenza. Si segnala che la giurisprudenza è particolarmente attenta ai profili probatori e richiede che la verifica della presenza dei requisiti di legge ed, in particolare, dell'abitualità della prestazione, sia effettuata in modo puntuale e rigoroso. Pertanto, si ritiene indispensabile che l'onere probatorio venga compiutamente assolto ed, a tal fine, che l'attività di verifica dei requisiti non si limiti a riscontri meramente documentali, bensì si estenda, ove necessario, ad accertamenti da effettuarsi in loco. Indubbiamente la presenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni sono elementi che possono

avere rilevanza al fine della valutazione: di recente la suprema Corte ha confermato di ritenere compiuta la prova dell'esercizio dell'attività da parte del socio in presenza della semplice domanda di iscrizione e dell'assenza di lavoratori ad eccezione dell'altro socio (Cass. Sez. lav., 11685/12).

A tal proposito, è da tener presente che "per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa" (Cass. sez. lav., 5360/12).

Le istruzioni che precedono saranno utilizzate anche in sede di istruttoria dei ricorsi amministrativi, nella duplice ottica di esercitare i diritti di imposizione contributiva confermati dal legislatore e, nel contempo, di non aggravare il contenzioso giudiziario

con provvedimenti non supportati da idoneo corredo probatorio. In considerazione dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali che hanno preceduto la disposizione normativa in parola, si ritengono ravvisabili i presupposti di cui al comma 15 lettera a) dell'art. 116 della legge 388/00, pertanto si dispone la riduzione alla misura degli interessi legali delle sanzioni civili, relative ai casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi.

Tale riduzione non è riferibile alle fatispecie già definite, ovverosia quelle coperte da giudicato ovvero per le quali vi è stato un pagamento senza riserva di ripetizione, mentre sarà applicata, a richiesta del soggetto interessato, ai periodi contributivi la cui scadenza di versamento si colloca entro il 31 luglio 2010, data di entrata in vigore della legge n. 122/10, recante la disposizione di interpretazione autentica.

Per i periodi successivi, le sanzioni vengono calcolate secondo gli ordinari criteri di cui alla legge n. 388/00, art. 116, comma 8.

Risparmio energetico: il bonus ristrutturazioni sale dal 55% al 65%

Sono state prorogate le agevolazioni nel settore edilizio fino al 31 dicembre 2013, e il bonus ristrutturazioni sale dal 55% al 65%. Infatti, come si legge nella nota pubblicata sul sito di Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei Ministri di venerdì 31 maggio, è stato: "Approvato il disegno di legge per l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e la regolamentazione della contribuzione

volontaria: previste nuove regole per assicurare democrazia interna, trasparenza e controlli sulle spese. Il Consiglio ha poi approvato gli ecobonus: sale dal 55% al 65% il regime di detrazioni fiscali per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici ed è introdotto il bonus mobili."

L'ecobonus riguarderà anche i mobili e l'adozione di misure antisismiche.

Si legge ancora nel comunicato di Palazzo Chigi che "con l'approvazione del decreto legge è previsto un forte potenziamento dell'attuale regime di detrazioni fiscali che passerà dal 55% per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici (detrazione in scadenza il 30 giugno prossimo) al 65%, concentrando la misura sugli interventi strutturali sull'involucro edilizio, maggiormente



idonei a ridurre stabilmente il fabbisogno di energia. Un'ultima conferma, e non ne sono previste successive, stabilità per dare la possibilità a quanti non lo avessero già fatto di migliorare l'efficienza energetica del proprio edificio. Così, per le spese documentate sostenute a partire dal 1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013 o fino al 30 giugno 2014 (per le ristrutturazioni importanti dell'intero edificio), spetterà la detrazione dell'imposta linda per una quota pari al 65% degli importi rimasti a carico del contribuente, ripartita in 10 quote annuali di pari importo.”

Inoltre il “Consiglio dei Ministri, ha introdotto anche significative ed im-

portanti novità rispetto alle precedenti proroghe. Tra queste:

1. la proroga, fino al 31/12/2013, delle detrazioni IRPEF prevista nel decreto legge (50 per cento, dall'ordinario 36 per cento, per spese di ristrutturazioni edilizie fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro, 48.000 euro nel regime ordinario);
2. tale proroga è stata estesa anche all'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, per un massimo di 10 mila euro (in pratica si concede un bonus di 5.000 euro);
3. le detrazioni riguarderanno anche gli interventi di ristrutturazione relativi

all'adozione di misure antisismiche, nonché all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici, in base a quanto già previsto dall'art. 16 bis, comma 1, lett. i) del Testo unico delle imposte sui redditi;

4. si tratta, presumibilmente, dell'ultima conferma per questo genere di benefici fiscali, in quanto espressamente prevista nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento del rendimento energetico degli stessi.”



Continuano gli incontri di Fondolavoro a livello Regionale: il 29 maggio è stata la volta di Pescara

Presso la Sala Campalone - C.C.I.A.A., si è tenuto il 29 maggio a partire dalle ore 15.00 a Pescara, il Convegno di presentazione del Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione continua delle Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese - FONDOLAVORO. L'evento ha avuto come l'obiettivo, come per gli altri incontri avvenuti nei mesi scorsi nelle precedenti Regioni, di illustrare finalità, strategie ed attività di FONDOLAVORO ed evidenziare l'importanza della "formazione di qualità" per sostenere la ripresa economica delle aziende per affrontare la crisi con competitività ed innovazione e quale garanzia di occupabilità dei lavoratori. Il Fondo è promosso da UNSIC e UGL a seguito di Accordo Interconfederale sottoscritto il 6 luglio 2009. I lavori del Con-

vegno di presentazione sono stati aperti dal Vice Presidente FONDOLAVORO la-copo Becherini che ha apprezzato l'impegno congiunto di Ugl e UNSIC a sostegno degli interventi di formazione continua sul territorio regionale. Gianna De Amicis Vice Segretario Regionale Ugl Abruzzo si è soffermata sull'importanza della formazione professionale nel settore socio-sanitario, con particolare riferimento all'Educazione Continua in Medicina (ECM). Simone Barbato Presidente di AEM - Associazione Emotional Manager, ha insistito sulla necessità di interpretare la formazione come una autentica opportunità per il rilancio e la competitività del sistema economico. Enzo Cantagallo Direttore Generale Hesa s.t.l. ha incentrato il suo intervento sull'esigenza di adattare la formazione ai fabbisogni reali delle imprese evitando

l'applicazione di modelli astratti, rispondenti a logiche diverse. Paolo Marras, Area Manager Certiquality Lazio/Abruzzo/Sardegna ha evidenziato gli aspetti qualitativi della formazione con particolare riferimento agli interventi che si collocano nell'ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro, in considerazione che la totalità delle imprese richiede soluzioni rispondenti al fabbisogno. Il Direttore di FONDOLAVORO Carlo Parrinello ha illustrato gli strumenti di pianificazione delle attività del Fondo, con particolare riguardo alla distinzione tra piani e progetti formativi territoriali, settoriali, aziendali e individuali (voucher). Ha infine annunciato l'organizzazione di ulteriori eventi nella Regione Abruzzo nei prossimi mesi, dedicati all'approfondimento di tematiche specifiche connesse con la formazione continua.

Maltempo flagella la provincia di Ragusa, sollecitazioni dell'UNSCIC

Carrubi e ulivi distrutti, a seguito dell'onda del maltempo dei giorni scorsi, caratterizzato dal forte vento di scirocco e dalla tempesta di sabbia che ha investito anche la provincia di Ragusa. Ancora una batosta per gli agricoltori, che si trovano a dover fronteggiare da soli le gravi perdite, e a dover reinvestire per il futuro." La denuncia è dell'UNSCIC. "A causa della devastante ondata di maltempo che si è abbattuta violentemente sulle nostre zone della Sicilia orientale, causando milioni di euro di danni alle campagne e alle aziende agricole, e colpendo in modo irreparabile le coltivazioni sia di carrubo che di olive da olio, compromettendo il raccolto dei prossimi mesi, ci troviamo nostro malgrado a dover denunciare per l'ennesima volta questa situazione di stallo in cui si trovano le aziende agricole, ogni qualvolta ci sia un evento calamitoso che procura danni ingenti alle stesse im-

prese". A descrive il desolante quadro è Ignazio Abbate, dirigente dell'UNSCIC. "Come abbiamo già denunciato in altre occasioni, all'indomani dell'onda del maltempo, è impossibile che, non esistendo più i contributi di rimborso per gli eventi calamitosi, e non essendo ancora approvato un piano assicurativo per le aziende agricole, le stesse imprese si trovino a dover affrontare queste situazioni da sole, caricandosi tutte le spese di ricostruzione sulle loro spalle". "Questa situazione paradossale - aggiunge Abbate - è figlia di una politica che non si è presa le proprie responsabilità nell'approvare un piano assicurativo che tuteli le aziende e gli investimenti che vengono fatti su di esse dagli agricoltori, e che non trova forme alternative di tutela nei confronti delle aziende agricole quando ci si trova a dover affrontare e contare i danni". L'UNSCIC intanto chiede il riconoscimento dello stato di calamità: "Auspichiamo intanto

nell'immediato riconoscimento dell'evento calamitoso e quindi dello stato di calamità naturale da parte della Regione, così da poter presentare da subito le segnalazioni dei danni agli ispettorati competenti, crediamo che siano opportuni interventi atti al sostegno delle imprese agricole, in modo da metterle in condizione di poter affrontare i prossimi mesi, visto che il prossimo raccolto sia di carubbe che di olive da olio è andato distrutto, e che al più presto si arrivi ad una definizione e attuazione del piano assicurativo per le aziende agricole. È giusto che le aziende agricole siano coscienti del fatto che non è più contemplato secondo le normative vigenti, l'indennizzo da parte della Regione alle aziende che subiscono danni. Però la Regione e gli ispettorati, possono intervenire rinviando le scadenze agrarie e congelando le scadenze degli oneri previdenziali così da poter dare respiro alle aziende agricole".



UNSCIC Alcamo: mozione d'indirizzo “Sanatoria Tombale” dei tributi locali

L'idea della tassa unica è sempre stata una teoria delle dimensioni, che non rappresenta la semplificazione e nemmeno la riduzione, inverosimilmente, altro non è che la conferma della necessità di fare sempre buona cassa a spese del cittadino; senza intervenire mai sulla spesa strutturale e sulle concrete politiche preventive del bilancio. La causa prima è sempre la progressività della spesa, inarrestabile, e congenita rispetto l'efficacia dell'indirizzo politico e la gestione economica dell'ente: il convincimento è che il carattere del tributo giustifica la mancanza anche del servizio, e la necessità dell'imposizione mediante l'affidamento privato deve determinare l'esazione ad ogni costo. Lungo tale dirittura è inevitabile riflettere su: Quali sono le politiche sociali ed economiche del buon governo per contrastare l'attuale crisi? Quali le misure da adottare per il crescente e dilagante impoverimento?

E quasi impossibile rispondere con immediatezza, ma è utile precisare che le vere politiche di sviluppo non hanno nulla a che vedere con i tagli ai bisogni e con la tassazione indiretta.

La maggioranza dei bilanci, anno dopo anno, sembrano continuare a reggersi su di una diversa articolazione della spesa, il cui carattere transitorio è sempre quello di spendere qualche volta meno, e comunque tanto sulla base di una stima di fabbisogno sempre latente di cassa: non importa se la capacità della spesa non tiene mai conto dei limiti della sua sostenibilità temporale, importa ancora meno se il disastro è stato poi determinato dalla passata gestione. Alcune realtà locali soffrono di immobilismo politico, di impossibilità ad esercitare tutelle istituzionali ed economiche, politiche sociali e di solidarietà: e la difficoltà consiste semplicemente nella mancanza di risorse e fondi utili. Il Comune di Alcamo ha l'opportunità di rimodulare la ge-

stione dei tributi locali, dispone delle professionalità e di un governo in grado di partecipare il tessuto produttivo, garantire il credito e assolvere ogni liquidità di programma e indirizzo: senza ricorrere ai tagli e alle tasse o ad ogni altro tributo straordinario.

L'UNSCIC di Alcamo ritiene che il problema non è ottenere una maggiore autonomia impositiva, né il livello della tassazione o il grado dell'esazione, ma una concreta ed adeguata programmazione delle attività di concorso e di partecipazione, di riduzione effettiva dei costi di gestione nel suo complesso, per evitare che ogni provvedimento urgente non si traduca sempre in tagli alle spese necessarie.

L'UNSCIC auspica la possibilità di intervenire nella prospettiva locale di una Sanatoria Tombale (termine più esatto condono) dei tributi locali, senza la quale non è possibile riformare la spesa corrente ed elevare il profilo delle diverse politiche di rilancio.”

UNSCIC Lombardia: novità in tema di sicurezza sul lavoro

L'UNSCIC Lombardia segnala, ed è a disposizione delle imprese associate o comunque interessate, importanti adempimenti e novità in materia di sicurezza sul lavoro. Infatti, a partire dal 31 maggio 2013 per le aziende con meno di 10 lavoratori, non sarà più valido il regime di autocertificazione per la valutazione dei rischi e sarà obbligatoria la formazione. Il datore di lavoro ha quindi l'obbligo di fare la valutazione

dei rischi formalizzandola in un documento oltre a tutta la formazione obbligatoria secondo l'art. 29, 36 e 37 del Dlgs 81/08 e l'Accordo Stato Regioni. Le sanzioni per i titolari delle aziende che non avranno provveduto a redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR) arrivano a euro 6.400, la mancata formazione supera i 10.000 euro di sanzione.

Per velocizzare le procedure di adeguamento l'UNSCIC Lombardia si è or-

ganizzata per la messa a norma delle società tramite un portale accreditato per delega a procedere alla messa a norma della società, per coloro che ancora non abbiano provveduto in virtù della convenzione che il Presidente UNSIC Lombardia Salvatore Tricarico ha provveduto appositamente a sottoscrivere.

Gli interessati possono contattare il seguente numero di telefono: 0236599100

Reg. (UE) n. 415/2013 su "Responsabilità per rabbia, tubercolosi bovina e salute delle api"

È stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 415/2013, del 6 maggio 2013, che stabilisce le responsabilità e i compiti supplementari dei laboratori di riferimento dell'UE per la rabbia, la tubercolosi bovina e la salute delle api, che modifica il regolamento (CE) n. 737/2008 e abroga il regolamento (UE) n. 87/2011. Il Regolamento attribuisce ai Laboratori Europei di Riferimento per la rabbia e la tubercolosi bovina il compito di coordinare i metodi utilizzati dagli Stati membri per la diagnosi della malattia (es. attraverso la raccolta e il confronto di dati e informazioni, la costituzione di una banca del siero e del virus, l'acquisizione di conoscenze sui prodotti di immunologia veterinaria). I Laboratori di Riferimento per la salute delle api sono inoltre responsabili della caratterizzazione dei principali agenti patogeni e della fornitura di sieri standard ed altri reagenti di riferimento, allo scopo di uniformare gli esami effettuati in ciascuno Stato membro. Il Regolamento è entrato in vigore il 20 maggio 2013. Si legge nell'allegato I del Reg. (UE) n. 415/2013 che: "Il laboratorio di riferimento dell'UE per la rabbia coordina, in consultazione con la Commissione, i metodi utilizzati negli Stati membri per diagnosticare la rabbia, in particolare mediante:

- a) la tipizzazione, la conservazione e la fornitura di ceppi virali della rabbia;
- b) la preparazione, il controllo e la fornitura di sieri standard internazionali e di altri reagenti di riferimento ai laboratori di riferimento nazionali, al fine di uniformare gli esami e i reagenti utilizzati negli Stati membri;
- c) la validazione dei reagenti di riferimento, compresi gli antigeni e i sieri

standard nazionali presentati dai laboratori di riferimento nazionali;

d) la costituzione e il mantenimento di una banca del siero e di una raccolta di virus della rabbia e il mantenimento di una banca dati di ceppi isolati nell'Unione, compresa la tipizzazione;

e) l'organizzazione di periodici esami comparativi delle procedure diagnostiche a livello dell'Unione e l'esecuzione di prove di idoneità per i laboratori di riferimento nazionali;

f) la raccolta e il confronto di dati e informazioni sui metodi diagnostici utilizzati e sui risultati degli esami effettuati nell'Unione;

g) la caratterizzazione del virus della rabbia con i metodi più aggiornati, per consentire una migliore comprensione dell'epidemiologia della malattia;

h) l'aggiornamento sull'evoluzione nel campo della sorveglianza, dell'epidemiologia e della prevenzione della rabbia a livello internazionale;

i) l'acquisizione di conoscenze approfondite sulla preparazione e sull'impiego dei prodotti di immunologia veterinaria utilizzati per la lotta contro la rabbia e la sua eradicazione, compresa la valutazione dei vaccini.

2. Il laboratorio di riferimento dell'UE per la rabbia è tenuto anche a:

- a) facilitare l'armonizzazione delle tecniche a livello dell'Unione, in particolare specificando le metodologie degli esami standard;

- b) organizzare seminari a favore dei laboratori di riferimento nazionali, come stabilito nel programma di lavoro e nel bilancio di previsione di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011 della Commissione (1), compresa la formazione di esperti

degli Stati membri, ed eventualmente dei paesi terzi, in materia di nuove metodologie analitiche;

c) fornire assistenza tecnica alla Commissione e partecipare, su sua richiesta, a convegni internazionali sulla rabbia, concernenti in particolare la standardizzazione dei metodi diagnostici analitici e la loro applicazione.

3. Il laboratorio di riferimento dell'UE svolge inoltre attività di ricerca e coordina, ove possibile, le attività di ricerca destinate a rendere più efficace la lotta contro la rabbia e la sua eradicazione, in particolare mediante:

- a) l'esecuzione di prove di convalida degli esami o la collaborazione con i laboratori di riferimento nazionali nell'esecuzione di tali prove;

- b) consulenze scientifiche fornite alla Commissione e la raccolta di informazioni e relazioni riguardanti le attività del laboratorio di riferimento dell'UE."

Mentre nell'allegato II per quanto riguarda la tubercolosi bovina: "Il laboratorio di riferimento dell'UE per la tubercolosi bovina coordina, in consultazione con la Commissione, i metodi utilizzati negli Stati membri per diagnosticare la tubercolosi bovina, in particolare mediante:

- a) la tipizzazione, la conservazione e la fornitura di ceppi del *Mycobacterium* sp., causa della tubercolosi negli animali;

- b) la preparazione, il controllo e la fornitura di reagenti di riferimento ai laboratori di riferimento nazionali, al fine di uniformare gli esami e i reagenti utilizzati negli Stati membri;

- c) la validazione dei reagenti di riferimento, compresi gli antigeni e le tubercoline presentati dai laboratori di riferimento nazionali per la tuberco-



losi bovina;
d) la costituzione e il mantenimento di una raccolta del *Mycobacterium* sp., causa della tubercolosi negli animali, e il mantenimento di una banca dati di ceppi isolati nell'Unione, compresa la tipizzazione;
e) l'organizzazione di periodici esami comparativi delle procedure diagnostiche a livello dell'Unione e l'esecuzione di prove di idoneità per i laboratori di riferimento nazionali;
f) la raccolta e il confronto di dati e informazioni sui metodi diagnostici utilizzati e sui risultati degli esami effettuati nell'Unione;
g) la caratterizzazione del *Mycobacterium* sp., causa della tubercolosi negli animali, con i metodi più aggiornati per consentire una migliore comprensione dell'epidemiologia di tale malattia;
h) l'aggiornamento sull'evoluzione nel campo della sorveglianza, dell'epidemiologia e della prevenzione della tubercolosi bovina a livello internazionale;
i) l'acquisizione di conoscenze approfondite sulla preparazione e sull'impiego dei prodotti di immunologia veterinaria utilizzati per la lotta contro la tubercolosi bovina e la sua eradicazione, compresa la valutazione dei vaccini.

2. Il laboratorio di riferimento dell'UE per la tubercolosi bovina è tenuto anche a:

a) facilitare l'armonizzazione delle tec-

niche a livello dell'Unione, in particolare specificando le metodologie degli esami standard;

b) organizzare seminari a favore dei laboratori di riferimento nazionali, come stabilito nel programma di lavoro e nel bilancio di previsione di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011, compresa la formazione di esperti degli Stati membri, ed eventualmente dei paesi terzi, in materia di nuove metodologie analitiche;

c) fornire assistenza tecnica alla Commissione e partecipare, su sua richiesta, a convegni internazionali sulla diagnostica della tubercolosi bovina, concernenti in particolare la standardizzazione dei metodi diagnostici analitici e la loro applicazione.

3. Il laboratorio di riferimento dell'UE svolge inoltre attività di ricerca e coordina, ove possibile, le attività di ricerca destinate a rendere più efficace la lotta contro la tubercolosi bovina e la sua eradicazione, in particolare mediante:

a) l'esecuzione di prove di convalida degli esami o la collaborazione con i laboratori di riferimento nazionali nell'esecuzione di tali prove;

b) consulenze scientifiche fornite alla Commissione e la raccolta di informazioni e relazioni riguardanti le attività del laboratorio di riferimento dell'UE."

Infine nell'allegato III del Regola-

mento in merito alla salute delle api si legge: "Il laboratorio di riferimento dell'UE per la salute delle api coordina, in consultazione con la Commissione, i metodi utilizzati negli Stati membri per diagnosticare le varie malattie delle api, in base alle necessità, in particolare mediante:

a) la tipizzazione, la conservazione e, se opportuno, la fornitura di ceppi di agenti patogeni per facilitare il servizio diagnostico nell'Unione;

b) la tipizzazione e la caratterizzazione antigenica e genomica degli agenti patogeni, se opportuno e necessario, ad esempio per seguire i casi dal punto di vista epidemiologico o per verificare le diagnosi;

c) la fornitura di sieri standard e di altri reagenti di riferimento ai laboratori di riferimento nazionali, al fine di uniformare gli esami e i reagenti utilizzati in ciascuno Stato membro, qualora siano richiesti reagenti di riferimento;

d) l'organizzazione di periodici esami comparativi delle procedure diagnostiche a livello dell'Unione tra i laboratori di riferimento nazionali, al fine di fornire informazioni sui metodi di diagnosi utilizzati e sui risultati degli esami eseguiti nell'Unione;

e) l'acquisizione di conoscenze su *Tropilaelaps mites*, *Aethina tumida* (coleottero degli alveari) e altri agenti patogeni, al fine di consentire diagnosi differenziali rapide;

f) l'identificazione degli agenti pato-



geni responsabili, se necessario in stretta collaborazione con i laboratori di riferimento regionali designati dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE);
g) la costituzione e il mantenimento di una raccolta aggiornata di agenti patogeni e dei loro ceppi e una raccolta aggiornata di altri reagenti contro gli agenti patogeni delle malattie delle api, quando o se disponibili;
h) la compilazione di un inventario delle tecniche attualmente utilizzate nei vari laboratori;
i) la proposta di esami e procedure d'esame standardizzati o di reagenti di riferimento per i controlli di qualità interni;
j) consulenze fornite alla Commissione sugli aspetti scientifici riguardanti la salute delle api.

2. Il laboratorio di riferimento dell'UE per la salute delle api è tenuto anche a:
a) fornire un'assistenza attiva nella diagnosi dei focolai delle malattie negli Stati membri, ricevendo agenti patogeni isolati per la diagnosi confermativa, per la caratterizzazione e per studi epizootici e comunicando rapidamente i risultati di tutte le indagini alla Commissione, agli Stati membri e ai laboratori di riferimento nazionali interessati;
b) facilitare la formazione o l'aggiornamento degli esperti nella diagnosi di laboratorio al fine di armonizzare le tecniche diagnostiche in tutta

l'Unione;
c) organizzare seminari a favore dei laboratori di riferimento nazionali, come stabilito nel programma di lavoro e nel bilancio di previsione di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011, compresa la formazione di esperti degli Stati membri, ed eventualmente dei paesi terzi, in materia di nuove metodologie analitiche;
d) fornire assistenza tecnica alla Commissione e partecipare, su sua richiesta, a convegni internazionali concernenti in particolare la standardizzazione dei metodi analitici e la loro applicazione;
e) svolgere attività di monitoraggio e coordinare ove possibile le attività volte a migliorare lo stato di salute delle api nell'Unione, in particolare mediante:
i) l'esecuzione di prove di convalida degli esami o la collaborazione con i laboratori di riferimento nazionali nell'esecuzione di tali prove;
ii) consulenze scientifiche e tecniche fornite alla Commissione e la raccolta di informazioni e relazioni riguardanti le attività del laboratorio di riferimento dell'UE;
iii) l'avvio e il coordinamento di un'indagine sulla perdita di colonie di api nell'Unione, allo scopo di elaborare dati di base sulla «normale» mortalità stagionale delle api;
f) collaborare, in materia di metodi di

diagnosi delle malattie delle api, con i laboratori competenti di paesi terzi in cui tali malattie sono diffuse;
g) collaborare con i laboratori regionali designati dall'OIE in materia di malattie esotiche *Tropilaelaps mites* e *Aethina tumida* (coleottero degli alveari) e tutte le altre malattie esotiche nell'Unione;
h) confrontare e trasmettere informazioni alla Commissione e ai laboratori di riferimento nazionali interessati riguardo alle malattie esotiche ed endemiche o ai parassiti che possono comparire e danneggiare l'Unione, come la perdita di colonie di api;
3. Il laboratorio di riferimento dell'UE per la salute delle api è tenuto inoltre a:
a) eseguire, consultando la Commissione, esperimenti e prove sul campo destinati a rendere più efficace la lotta contro le malattie delle api;
b) esaminare nella riunione annuale dei laboratori di riferimento nazionali i requisiti degli esami stabiliti dal codice sanitario per gli animali terrestri (Terrestrial Animal Health Code) e nel manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) dell'OIE;
c) assistere la Commissione nel riepilogo delle raccomandazioni dell'OIE contenute nel codice sanitario per gli animali terrestri e nel manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri."





Secondo una indagine Fao-Ocse: tra dieci anni rallenterà la produzione agricola

Nel prossimo decennio la produzione agricola globale crescerà in media dell'1,5% l'anno, a fronte di una crescita annua del 2,1% registrata tra il 2003 e il 2012. La limitata espansione della terra coltivata, l'aumento dei costi di produzione, la pressione crescente sulle risorse e sull'ambiente sono i principali fattori alla base di questa tendenza." E' quanto si legge nel rapporto congiunto Fao/Ocse "Agricultural Outlook 2013-2022", che sostiene come tuttavia l'offerta di materie prime agricole dovrà tenere il passo con la domanda globale.

"Il rapporto prevede che i prezzi, sia dei prodotti agricoli sia di quelli di origine animale, nel medio termine rimarranno al di sopra dei valori medi

storici, questo a causa della crescita più lenta della produzione. Secondo il documento l'agricoltura è diventata un settore sempre più trainato dal mercato, piuttosto che dalle politiche, come in passato, e questo offre ai paesi in via di sviluppo importanti opportunità d'investimento e benefici economici, in considerazione della loro accresciuta domanda alimentare, del conseguente potenziale per un'espansione della produzione e per i loro vantaggi comparativi in molti mercati globali. Tuttavia, il calo della produzione, la volatilità dei prezzi e le perturbazioni dei mercati restano una minaccia per la sicurezza alimentare globale." "Fino a che le scorte alimentari nei principali paesi produttori e consumatori rimarranno basse, il ri-

schio di volatilità dei prezzi è amplificato", avverte il rapporto, "una siccità diffusa come quella del 2012, in aggiunta a scorte alimentari limitate, potrebbe far aumentare i prezzi del 15-40%". La Cina, con un quinto della popolazione mondiale, con una crescita del reddito elevata e un settore agro-alimentare in rapida espansione, avrà una grande influenza sui mercati mondiali, e su questo trend il rapporto concentra la sua attenzione. La Cina dovrebbe rimanere autosufficiente per quanto riguarda le principali coltivazioni alimentari, anche se si prevede che nel prossimo decennio la produzione rallenterà a causa della crescente pressione sulle risorse idriche, sulla terra disponibile e sulla manodopera rurale."

La Commissione Agricoltura chiede di rivedere le aliquote su terreni agricoli

Rivedere le aliquote Imu sui terreni agricoli e sui fabbricati strumentali agricoli." Lo ha chiesto la commissione Agricoltura della Camera, il 5 giugno scorso, nel suo parere sul decreto Imu-Cig dato alle commissioni Finanze e Lavoro che esaminano il decreto nel merito. Nel parere alle commissioni Finanze e Lavoro è stata segnalata l'esigenza di dare applicazione all'art. 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011, verificando il gettito realizzato e, quindi, la sussistenza dei pre-

supposti per una revisione dell'aliquote da applicare ai fabbricati strumentali agricoli ed ai terreni, in modo da garantire che il gettito complessivo non superi, per l'anno 2012, l'ammontare previsto dal Ministero dell'Economia. In considerazione dell'estrema difficoltà in cui versa il settore primario la Commissione Agricoltura ha segnalato la necessità di introdurre, nell'ambito della complessiva riforma della disciplina dell'imposizione sul patrimonio immobiliare, l'esenzione in ordine agli oneri fiscali gravanti sui fabbricati rurali strumentali e sui ter-

reni agricoli, tenuto conto della specificità dei suddetti beni che rappresentano gli strumenti di lavoro delle imprese agricole.

La Commissione ha poi chiesto che si estenda ai lavoratori imbarcati su imbarcazioni adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca e gli armatori della piccola pesca, gli ammortizzatori sociali e le forme di sostegno al reddito previste in tutti i casi di disoccupazione involontaria".



La Commissione Ue finanzia progetto destinati alla commercializzazione di soluzioni verdi

La Commissione europea ha varato un invito a presentare proposte per i migliori 45 progetti di eco-innovazione con una dotazione di 31,5 milioni di euro.

Le imprese europee hanno tempo fino al 5 settembre 2013 per presentare proposte per la commercializzazione di soluzioni ambientali innovative in questi cinque settori: riciclaggio di materiali; acqua; prodotti sostenibili per l'edilizia; imprese verdi; settore

alimentare e delle bevande. "L'invito è rivolto in primo luogo alle imprese private, soprattutto alle PMI che hanno sviluppato un prodotto, un processo o un servizio ecologico innovativo, ma che hanno difficoltà a collocarlo sul mercato. L'invito a presentare proposte offre un cofinanziamento fino al 50% del costo del progetto e quest'anno sosterrà circa 45 nuovi progetti.

Sono pronti al varo circa 50 progetti

scaturiti dall'invito a presentare proposte dell'anno scorso, mentre ne sono già stati avviati oltre 185. Tra gli esempi di progetti in corso si annoverano una tecnologia per ottimizzare il riutilizzo di vecchi mattoni nell'edilizia, la produzione di calzature in pelle priva di sostanze chimiche nocive, l'impiego dell'anidride carbonica per sfruttare una fonte naturale di omega-3 e una nuova tecnica di fabbricazione di tappeti e moquette."

Abruzzo: dalla Regione 1,2 mln per la promozione del vino

La Giunta regionale dell'Abruzzo ha approvato un avviso pubblico relativo alla Misura 1.3.3 del Programma di Sviluppo rurale (Attività di informazione e promozione), concernente le modalità e i criteri di presentazione delle domande di aiuto per azioni promozionali nel settore vitivinicolo per l'annualità 2013. "Per questa Misura sono disponibili fondi per complessivi 1.200.000 euro.

Gli obiettivi operativi sono: promuovere azioni di informazione nei confronti dei consumatori, degli operatori economici, dei distributori; rendere consapevole il consumatore della positiva ricaduta ambientale delle produzioni ottenute con tecniche rispettose dell'ambiente e metodi biologici; favorire l'integrazione di fi-

liera; incentivare iniziative di promozione sul mercato interno e comunitario". "Sono ammissibili a contributo i progetti di informazione e di promozione dei vini di qualità a Dop, Igp e biologici ufficialmente riconosciuti, che favoriscono la conoscenza della qualità da parte dei consumatori e degli operatori del settore, nonché la loro diffusione e commercializzazione. Le azioni proposte devono riguardare l'attività di informazione. Comprendono le iniziative finalizzate ad accrescere il livello di conoscenza degli operatori, dei tecnici del settore e dei consumatori, sui processi produttivi e sulle attuali tecniche agricole, nonché sulle proprietà qualitative, nutritizionali e organolettiche dei vini oggetto dell'intervento; la produzione e la diffusione di materiale informativo;



le promozioni rivolte prevalentemente agli operatori del settore (buyers, ristoratori, stampa ed opinion leader) e non specificamente destinate ad indurre il consumatore all'acquisto di un determinato prodotto, finalizzate a sostenerne le fasi di commercializzazione."



Dal Senato arriva la clausola per lo "stop" sugli Ogm

Tutela della salute umana, dell'ambiente e del modello economico e sociale del settore agroalimentare. Queste le motivazioni di un ordine del giorno del 21 maggio scorso con cui il Senato chiede al Governo di adottare la clausola di salvaguardia per l'utilizzo di Ogm in agricoltura. Il documento invita a potenziare la ricerca scientifica pubblica in materia agricola, e impegna il Governo a raffor-

zare la già efficace opera di monitoraggio e controllo del Corpo forestale dello Stato che da tempo effettua verifiche per evitare la contaminazione tra colture geneticamente modificate e non, e per controllare l'eventuale presenza di semi transgeniche non autorizzate.

“Per il made in Italy, è davvero un segnale estremamente positivo che tutti i gruppi del Senato abbiano trovato convergenza su un tema impor-

tante come quello degli Organismi geneticamente modificati”, ha detto il ministro delle Politiche agricole Nunzia De Girolamo, secondo cui “quella geneticamente modificata è un tipo di agricoltura che non risponde alle esigenze e alle caratteristiche del nostro Paese. Il ministro ribadisce però che è altrettanto importante che tutte le forze politiche abbiano sottolineato col loro voto quanto sia necessario potenziare la ricerca in agricoltura”.





VALLE D'AOSTA: DA REGIONE FONDI PER RICOLLOCARE DISOCCUPATI OVER 50

“La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato un intervento a supporto della ricollocazione di disoccupati ultra 50enni. Per rientrare tra i destinatari, i disoccupati devono risultare iscritti presso il centro per l'impiego, non devono percepire altra indennità o sussidi legati allo stato di disoccupazione ed essere disponibili a partecipare ad azioni di politiche attive del lavoro organizzate dai servizi del Dipartimento politiche attive del lavoro e dalla formazione della presidenza della Regione.

L'intervento prevede l'erogazione di un contributo mensile di 450 euro, per un massimo di sei mensilità, e sarà attuato a seguito di un avviso pubblico per la selezione dei destinatari, che verrà emesso presumibilmente entro il mese di settembre. La finalità perseguita è quella di permettere alle persone che saranno coinvolte nel progetto di ricollocarsi nel mondo del lavoro, attraverso un sostegno al reddito e la partecipazione a percorsi di formazione. Il totale dei fondi messi a disposizione, di provenienza statale, è di 886 mila euro e i lavoratori disoccupati che potranno beneficiare dell'intervento sono 326.”

LAZIO: 150 MLN DI FONDI UE PER SOSTEGNO A FINANZIAMENTO PMI

“La Regione Lazio ha avviato le procedure per rendere pienamente operativo l'utilizzo dei fondi di ingegneria finanziaria attivati nell'ambito degli interventi previsti dal Por Fesr 2007-2013, per una somma complessiva di circa 150 milioni di euro da mettere a disposizione delle piccole e medie imprese del Lazio.” Lo ha annunciato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. “Si tratta di 150 milioni di euro di liquidità - ha spiegato - in-

dirizzati in alcune politiche innovative che vanno dalla green economy al sostegno al credito delle imprese alle start-up. Una risposta e un modo per rilanciare gli investimenti introducendo liquidità nel sistema. Il provvedimento è frutto di un lavoro di squadra in cui crediamo molto, e in giunta abbiamo approvato una memoria che prefigura una strategia di sviluppo per i prossimi cinque anni. Troppo spesso in passato i provvedimenti sono stati adottati senza una chiara strategia di sviluppo a lungo termine. Ci siamo adoperati per affrontare il problema e risolverlo con fondi Ue non utilizzati che rischiavano di andare in disimpegno. Il prossimo passo sarà la discussione di una programmazione europea che inizieremo a breve”.

TOSCANA: AL VIA FORMAZIONE A DISTANZA SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

“Formazione a distanza anche per la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. La giunta regionale della Toscana ha approvato i criteri per progetti sperimentali che prevedono l'utilizzo della modalità di apprendimento e-learning cioè attraverso un collegamento Internet, dei lavoratori e dei preposti (i lavoratori per legge designati a coordinare le funzioni relative alla sicurezza in ogni luogo di lavoro). Il sistema regionale di web learning mette a disposizione di enti pubblici e organizzazioni private, in forma totalmente gratuita, una serie di prodotti formativi cui si accede dalla piattaforma Trio. In particolare, i corsi online in tema di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro presenti nel catalogo sono 53.

Fra questi, moduli per la formazione di base (normativa, primo soccorso, prevenzione incendi ecc.), per la formazione specialistica (sicurezza nei diversi settori produttivi, per esempio in cava, nel tessile, costruzioni, ecc)

e per l'attività di monitoraggio e controllo sull'attività svolta. I progetti potranno essere presentati alla Regione Toscana dai datori di lavoro di aziende ed enti, pubblici o privati, con più di 50 addetti, con sedi dislocate in più aree del territorio regionale per la formazione dei propri dipendenti. La domanda dovrà essere corredata da accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali sulla scelta della modalità sperimentale di apprendimento. Da sottolineare, l'obbligo dei datori di lavoro di individuare un tutor per la gestione del percorso formativo, di effettuare la valutazione finale in maniera non virtuale e di dimostrare l'effettiva fruizione in orario di lavoro del corso.”

ROMA CAPITALE, BANDO PLUS PER MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

“E' stato pubblicato sul sito di Roma Capitale nella sezione Pubblicità legale, Albo Pretorio, il bando per i finanziamenti alle piccole e medie imprese nell'ambito del PLUS cofinanziato dal POR FESR Lazio che riguarda il progetto di riqualificazione urbanistica dell'area di Porta Portese. Grazie ai fondi messi a disposizione di Roma Capitale da Regione Lazio e Unione Europea cambierà volto la zona Gianicolense, delimitata ad Est dal Tevere, a Ovest da Via di Trastevere, Via Ippolito Nievo e Via Ettore Rolli, a Sud dalla ferrovia e a Nord da Via Girolamo Induno.”

“Con la pubblicazione del bando è iniziata la fase relativa alla rigenerazione economico-commerciale dell'area attraverso sostegno e incentivi per la piccola imprenditoria locale: sono previsti contributi sia per la creazione di nuove Pmi, sia per lo sviluppo e l'ampliamento di quelle già esistenti. I fondi stanziati saranno utilizzati per l'agevolazione dello start-up di micro imprese e nuove aziende che, nei progetti di rigenerazione di Porta Portese, sapranno individuare un asse di



sviluppo sul quale scommettere. Saranno premiate le iniziative mirate a dare un volto moderno all'intero quadrante, del quale dovranno contribuire a preservare memoria e storicità". Per accedere alle agevolazioni a fondo perduto le imprese dovranno presentare richiesta al Dipartimento Attività Economiche e Produttive - Formazione e Lavoro, U.O. Osservatorio sul Lavoro-Sostegno e Orientamento al Lavoro.

Le domande di agevolazione saranno accolte non prima del termine indicato e nel limite delle risorse finanziarie disponibili e comunque entro il 31 dicembre 2013."

MARCHE: DALLA REGIONI FINANZIAMENTI PER LA FORMAZIONE DEI GIOVANI E INCENTIVI ALLE IMPRESE

"Promuovere l'accesso a percorsi di formazione e qualifica di giovani laureati e diplomati disoccupati e inoccupati under 35 per favorirne la qualificazione professionale e il reinserimento occupazionale e incentivi alle imprese che decideranno di assumerli. Questi gli obiettivi dell'intervento, riconfermato per il 2013 dalla giunta regionale.

La prima misura prevede percorsi di formazione di figure professionali nei settori della green economy e del multimediale, mentre la seconda dispone incentivi alle imprese per l'assunzione dei giovani che hanno ottenuto l'attestato di specializzazione conseguito a seguito della frequenza dei precedenti corsi.

La dotazione finanziaria complessivamente ammonta a 1.155.000 euro, di cui 370.000 di risorse regionali e 785.000 di risorse Fse.

Sarà emanato un avviso per la presentazione di progetti formativi rivolto a strutture pubbliche o private del settore accreditate dalla Regione Marche o che abbiano presentato domanda di accreditamento per la ma-

crotipologia Formazione superiore. Dovranno essere realizzati 7 corsi della durata ciascuno di 400 ore, di cui 120 ore di stage. Per ogni corso il numero minimo di allievi è 8 e il massimo è 15. La seconda misura prevede l'assegnazione di incentivi alle Pmi con sede nelle Marche che assumono a tempo indeterminato (part time o full time) almeno uno dei partecipanti ai corsi. L'impresa avrà l'obbligo di mantenere l'assunzione per un periodo minimo di tre anni."

BASILICATA: STANZIATI 12 MLN PER AMMORTIZZATORI E INSERIMENTO

"La Giunta regionale della Basilicata ha stanziato complessivamente 11,8 milioni di euro per le politiche destinate al lavoro. La giunta, infatti, ha stanziato 5,6 milioni di euro a sostegno delle politiche attive a favore delle persone in cassa integrazione in deroga, in mobilità in deroga o da essa fuoriusciti e altri 6,2 milioni a sostegno delle persone a rischio di esclusione sociale (programma Copes). Il provvedimento va a integrare l'intesa inter-istituzionale sottoscritta per il periodo 2011-2013 dalla Regione e dalle Province di Potenza e di Matera in materia di promozione dell'orientamento, dell'istruzione e formazione professionale e delle politiche attive del lavoro.

Le risorse integrative, previste nei limiti degli stanziamenti e dei vincoli previsti dal bilancio regionale annuale e pluriennale, vengono prelevate dal Piano operativo Fse 2007-2013."

VENETO: 4 MLN PER CREDITO ESERCIZIO IMPRESE AGRICOLE

"La Regione Veneto ha messo a disposizione 4 milioni di euro complessivi per sostenere il credito di esercizio delle imprese agricole anche per la campagna agraria in

corso. Lo ha deciso la Giunta regionale, tenuto conto dei pesanti problemi di liquidità delle aziende del settore primario che, nell'attuale fase economica e produttiva, quest'ultima segnata da mesi di maltempo, scontano anche una oggettiva situazione di svantaggio rispetto a quelle attive negli altri settori, con maggiori difficoltà nell'accesso al credito e costi più alti." Questo tipo di intervento è previsto proprio dalla legge regionale cosiddetta "anticrisi", approvata ancora nel 2009 proprio per fronteggiare meglio gli effetti della recessione.

La gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa di questo intervento, nonché la predisposizione della modulistica e la definizione delle procedure di istruttoria e di liquidazione dei benefici, è stata affidata ad Avepa, l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura. Il meccanismo di intervento prevede la concessione di contributi in conto interessi sui prestiti a breve termine contratti dalle imprese agricole venete per le necessità legate all'anticipazione delle spese per la conduzione aziendale fino alla vendita dei prodotti.

Il concorso sugli interessi è concesso sotto forma di aiuti "de minimis", cioè entro il limite massimo previsto dalle disposizioni europee. L'importo del prestito per il quale può essere riconosciuta l'agevolazione è rapportato all'unità di superficie per coltura e per tipo di prodotto e al numero dei capi allevati.

Per usufruire dell'aiuto de minimis gli imprenditori agricoli interessati devono tra l'altro condurre un'azienda, in Veneto, con dimensioni di almeno 3 unità di dimensione economica (Ude) in zona montana e 10 Ude nelle altre zone; l'azienda inoltre non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà. I prestiti di conduzione a breve termine che beneficeranno dell'agevolazione regionale possono avere una durata massima di 12 mesi."

**DA INDAGINE UNIONCAMERE CRESCONO
MICROCREDITO E IMPRENDITORIA SOCIALE**

"Microcredito in forte crescita negli anni della crisi. Dei 216 programmi avviati in Italia hanno, infatti, beneficiato oltre 55mila soggetti. Tra questi, sicuramente molte imprese che fanno parte del mondo non-profit, formato da oltre 120mila operatori economici che, con diverse forme organizzative e diverse ragioni sociali, costituiscono l'universo del Terzo settore in Italia. Infatti, oltre a svolgere un ruolo sempre più importante di risposta ai diversi bisogni di welfare della società, esso riveste anche una funzione economica di tutto rilievo, con i suoi 380mila dipendenti e 70mila volontari stimati e i 5 milioni di utenti che hanno trovato risposta alle proprie necessità soprattutto in materia socio-assistenziale e sanitaria, educativa e diretta all'inserimento lavorativo per soggetti in condizioni di svantaggio. Questi alcuni degli elementi che emergono dal Rapporto promosso da Unioncamere."

Sul fronte del microcredito, lo studio promosso da Unioncamere, con il contributo scientifico della società C. Borgomeo&co e di CamCom Universitas Mercatorum, evidenzia quindi che oltre 55mila soggetti hanno beneficiato nel 2011 di un prestito utilizzando uno dei 216 programmi avviati in Italia. I 539 milioni di euro fino ad ora erogati sono il frutto di un aumento annuo del 42% dei nuovi prestiti concessi (106,6 milioni contro i 75,2 del 2010); nel complesso, gli interventi di microcredito hanno raggiunto 33mila famiglie, 9mila e 600 imprese e 8mila e 600 studenti.

A questi si sommano altri 3mila e 700 beneficiari indistinti tra famiglie e imprese. Il valore medio dei prestiti si è attestato su un importo nominale di circa 9.800 euro, lievemente più alto dell'analogo dato riferito all'anno precedente (9.500 euro). Il 56% dei programmi di microcredito è stato

indirizzato alla creazione di imprese, agevolando la nascita di 5.685 nuove attività, grazie a prestiti complessivamente pari a oltre 83 milioni di euro. L'importo medio a favore delle start up è stato pari a circa 14.700 euro. Alle esigenze definite 'indistinte' è comunque rivolto il maggior numero di programmi avviati, di prestiti concessi e il valore più consistente di somme erogate.

Quanto all'impresa sociale, il campo di attività principale non può che essere rappresentato dal terziario, che da solo contribuisce per il 96% dell'occupazione. Più nello specifico, sono i servizi sanitari e di assistenza sociale, che da soli concentrano il 69% dell'occupazione, a mostrare il maggior impatto.

La rilevanza delle imprese sociali risulta però particolarmente evidente con riferimento alle attività socio-sanitarie e dell'istruzione, nelle quali questo segmento detiene una quota pari rispettivamente al 58% e al 33% sul complesso dei dipendenti della sfera privata. Sul fronte territoriale, le regioni dove centrale è il ruolo occupazionale dell'impresa sociale sono il Piemonte, la Liguria, e più staccate la Lombardia, l'Emilia Romagna, la Toscana, l'Umbria e la Sardegna.

Ad evidenziare il ruolo solidaristico che occupa l'impresa sociale, si stima come oltre la metà (54,8%) delle imprese sociali abbia coinvolto dei volontari (che ammontano a 70.585 persone) e come proprio nelle regioni in cui il fenomeno è maggiore (quelle settentrionali), tale quota sembra crescere ancora (55,9%).

L'impresa sociale, oltre ad avere un ruolo economico, ha anche e soprattutto un ruolo solidaristico e di risposta ai bisogni delle comunità in cui operano; sono oltre cinque milioni gli utenti che hanno usufruito nel 2010 dei servizi offerti da queste imprese, e oltre il 60% lo ha fatto per ciò che riguarda l'attività socio-assistenziale e sanitarie; un altro 15,5% ha scelto il

fronte del sostegno all'educazione e un 20% l'inserimento lavorativo per soggetti in condizioni di svantaggio. Tra le diverse tipologie di beneficiari, spiccano i minori e gli adolescenti (beneficiari principali delle attività del 31,6% delle imprese), le famiglie (22,8%), i disabili fisici e psichici (19,2%) e gli anziani (13,2%). L'aspetto tutt'altro che scontato che caratterizza le imprese sociali riguarda senza dubbio l'elevata propensione all'innovazione.

Nel 2010, quasi un terzo delle imprese ha dichiarato di aver introdotto innovazioni (31%); più nello specifico, quasi un'impresa su cinque ha scelto di concentrare la propria spinta innovativa verso i temi dell'organizzazione, quanto mai importanti in attività di questo tipo, fortemente orientate all'utilizzo di forza lavoro."

**INPS, NOVITÀ PER MODELLO F24
CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCIAINTI**

L'Inps informa gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti che, come previsto nella circolare 24 dell'8 febbraio, a partire dalla prima emissione del 2013, non sarà più inviata in modalità cartacea alcuna lettera di avviso dei contributi in scadenza, né le avvertenze per la compilazione del modello F24. A partire dal 30 aprile, gli iscritti, accedendo via internet al "Cassetto previdenziale degli artigiani e dei commercianti", troveranno, nella sezione comunicazione bidirezionale, la lettera informativa contenente i dati relativi agli importi da pagare per la contribuzione 2013. Si ricorda, inoltre, che per accedere al "Cassetto" è necessario dotarsi di Pin rilasciato dall'Istituto.

E' comunque possibile delegare una persona di propria fiducia, o una associazione di categoria, per comunicare con l'Istituto e per presentare eventuali domande relative alla propria posizione. La delega può essere effettuata tramite il "Cassetto previ-



denziale degli artigiani e commercianti", accedendo alla funzionalità "gestione deleghe".

SOSPENSIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU

E' in vigore dal 21 maggio scorso il D.L. n. 54/2013 (pubblicato in GU n. 117 del 21 maggio 2013), che ha disposto la sospensione dell'IMU sulle abitazioni principali - ad esclusione di quelle signorili, delle ville, dei castelli e delle dimore storiche, e relative pertinenze - sui terreni agricoli e sugli immobili rurali.

Entro il 31 agosto 2013 dovrà essere attuata la riforma del sistema di tassazione degli immobili.

TARES: APPROVATO IL MODELLO DI BOLLETTINO POSTALE PER IL VERSAMENTO

Con decreto del 14 maggio 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2013, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Agenzia delle Entrate, ha approvato il modello di bollettino di conto corrente per il versamento del nuovo tributo comunale sui servizi e sui rifiuti.

UE: SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, CONSULTAZIONE PUBBLICA

"La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica per ricevere i contributi del pubblico in seguito ai risultati della valutazione della Strategia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro per il periodo 2007-2012. La consultazione, che rimarrà aperta fino al 26 luglio 2013, contribuirà a identificare le sfide attuali e future in tema di salute e sicurezza sul lavoro e le soluzioni per affrontarle. Cittadini e organizzazioni sono perciò invitati a partecipare; sono particolarmente attesi i contributi dei rappresentanti delle autorità pubbliche degli Stati membri, delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché delle parti interessate e degli esperti in tema di salute e sicurezza sul lavoro."

SALUTE ANIMALE E VEGETALE: LE PROPOSTE LEGISLATIVE DELLA COMMISSIONE UE

"La Commissione Europea ha presentato lo scorso 6 maggio un pacchetto legislativo in materia di controlli sulla salute animale e vege-

tale volto a semplificare e rafforzare le norme in merito e rendere più efficiente la loro applicazione. Gli obiettivi generali delle norme contenute nelle proposte sono: Proposta sulla salute delle piante: creare un quadro normativo efficace, trasparente e sostenibile per la protezione della salute delle piante; Proposta sul materiale riproduttivo vegetale: assicurare la salute, l'identità e la qualità del materiale riproduttivo vegetale (sementi comprese) per gli utilizzatori, in particolare gli agricoltori, e tutelare la biodiversità; Proposta sulla sanità animale: realizzare un quadro normativo più semplice e flessibile e ridurre in maniera significativa il numero di atti legislativi attualmente vigenti in materia; Proposta sui controlli ufficiali: semplificare e rendere più chiaro il sistema e creare un quadro unitario per tutti i controlli ufficiali da effettuare lungo la catena alimentare.

Sarà poi creato un quadro finanziario comune volto al finanziamento, attraverso i fondi dell'UE, degli obiettivi prioritari stabiliti, con l'obiettivo di modernizzare le disposizioni finanziarie esistenti al fine di migliorare il funzionamento di una serie di strumenti settoriali e dei programmi attuati."



Contributo al licenziamento dovuto dalle aziende

L'INPS ha diramato due importanti circolari la n. 140 del 14 dicembre 2012 e la n. 44 del 22 marzo 2013, entrambe relative agli aspetti contributivi tramite versamento del ticket di licenziamento dell'Assicurazione sociale per l'Impiego (ASPI), che dal 2013 sostituisce l'indennità ordinaria di disoccupazione. Oltre all'Aspi con requisiti ordinari dal 1 gennaio 2013 è stata varata anche la Mini Aspi, che nell'anno 2013 ha un regime transitorio che sostituisce l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.

A fronte di un licenziamento, dell'estinzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato è dovuto il contributo di licenziamento. L'art. 2, commi 31 – 35, della legge di riforma (legge n. 92 del 2012) introduce e disciplina un ulteriore contributo destinato al finanziamento dell'ASPI.

È previsto, infatti, che, in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, i datori di lavoro siano tenuti al versamento di uno specifico contributo per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Quindi anche i licenziamenti per giusta causa, oltre che per giustificato motivo, sia oggettivo che soggettivo.

L'art. 2 comma 31 recita: "Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASPI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASPI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo

dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30 ossia il contributo addizionale Aspi per i contratti a termine. La normativa introduce un nesso tra il contributo e il teorico diritto all'ASPI da parte del lavoratore il cui rapporto di lavoro è stato interrotto.

Conseguentemente, i datori di lavoro saranno tenuti all'assolvimento della contribuzione all'INPS in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall'effettiva percezione della stessa. Quindi il ticket licenziamento va versato, anche se il lavoratore non va a percepire l'Aspi. Sulla base delle modifiche della legge di Stabilità 2013, rispetto a quanto inizialmente previsto dalla riforma Fornero, con il contributo pari al 50% dell'indennità Aspi, il meccanismo di calcolo e versamento del contributo è stato reso più agile stabilendo "una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASPI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni che, per l'anno 2013, è stabilita in € 1.180,00. L'importo del ticket di licenziamento 2013 va da 483,80 euro a 1.451 euro. Quindi è su 1.180 euro che va calcolato il 41%, quindi ogni 12 mesi di anzianità aziendale del lavoratore licenziato c'è un ticket di licenziamento da pagare di 483,80 euro (41% di 1.180 euro).

Questa è la misura per l'anno 2013, poi questo valore massimale Aspi va aggiornato ogni anno in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati in-

tercorsa nell'anno precedente. A questo punto, il ticket di licenziamento massimo da pagare, ossia tre quote massime, pari a 36 mesi di anzianità aziendale, è pari a 1.451,00 euro nel 2013. Il comma 35 aggiunge: "A decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al comma 31 del presente articolo è moltiplicato per tre volte". Quindi tre volte l'importo dell'Aspi.

A questo punto vediamo a quanto ammonta l'importo del primo mese di Aspi e quanto ammonta il conseguente contributo di licenziamento.

Oltre alla misura del ticket di licenziamento, è importante anche il computo dei mesi, essendo dovuta una quota di 483,80 euro ogni 12 mesi di anzianità. Nel computo dell'anzianità aziendale, utile quindi a determinare quante quote del 41% dell'Aspi deve versare il datore di lavoro (che vanno da una a tre quote), sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30 (riguardo a questo ultimo riferimento al comma 30, trattasi della trasformazione a tempo indeterminato del contratto a termine scaduto entro il termine di 6 mesi. In questo caso si ha diritto alla restituzione del contributo addizionale Aspi).

Nel computo dell'anzianità aziendale non si tiene conto dei periodi di congedo di cui all'articolo 42, c. 5 del D.lgs. 151/2001 (congedi della legge 104 del 1992). Il pagamento deve av-



venire in unica soluzione, quindi nessuna rateizzazione possibile. E deve avvenire entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro. Quindi un rapporto finito a maggio vede l'obbligo del datore di lavoro di un versamento entro il 16 luglio.

Per quanto riguarda invece i licenziamenti già avvenuti nella prima parte del 2013, l'Inps ha dato tre mesi di tempo per il pagamento dei ticket arretrati da gennaio a marzo 2013.

Il datore di lavoro che, a partire dal 1 gennaio 2013, procede ad un licenziamento individuale deve sostenere questo costo, sopra determinato. Si precisa che la norma riguarda anche altre forme di cessazione del rapporto di lavoro, in quanto non fa riferimento al licenziamento ma a tutti i casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni.

Restano, quindi, escluse dall'obbligo contributivo in argomento le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di:

- dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità);
- risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L., nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
- decesso del lavoratore.

Il contributo di licenziamento è dovuto solo dalle imprese e non dalle famiglie. Ecco quanto indicato nella circolare: "Relativamente al contributo dovuto in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato previsto al comma 31, art. 2, legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dal comma 250, art. 1, legge 24 dicembre 2012, n. 228, si ritiene che lo stesso non sia applicabile al rapporto di lavoro domestico, attese le peculiarità di quest'ultimo". Il contributo di li-

cenziamento all'Inps per finanziare l'Aspi, come precisa la circolare Inps n. 140 del 2012, e secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 34 della Riforma Fornero, non è dovuto, per il periodo 2013 – 2015, nei seguenti casi:

- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL;
 - interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
- Contributo di licenziamento Aspi, apprendistato e mobilità. Ai sensi dell'art. 2, co. 32, il contributo è dovuto anche per:
- le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione di cui all'art. 2, co. 1, lett. m) del D.lgs. n.167/2011.
 - Il contributo di licenziamento è comunque dovuto nei casi di dimissioni dell'apprendista per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità;
 - Fino al 31 dicembre 2016, sono esclusi dal versamento del predetto contributo i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d'ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, co. 4, della legge n. 223/91.

Quindi per l'apprendistato valgono le stesse regole degli altri, mentre per la mobilità le imprese si salvano. Ma fino al 2016, dopo, come abbiamo visto, scatta il triplo del contributo per licenziamento collettivo.

La contribuzione deve essere versata nei casi di procedura di conciliazione da tenersi presso la D.T.L. secondo le modalità previste all'art. 7 della legge n. 604/1966 come sostituito dall'art. 1, comma 40, della legge di riforma. In questa ipotesi, infatti, qualora la conciliazione abbia un esito positivo e preveda una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, è riconosciuta

espressamente al lavoratore l'erogazione della nuova indennità ASPI. Infine, in forza della previsione contenuta all'art. 34, comma 54, lettera b) della legge n. 221/2012, restano escluse dal contributo in questione le cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.

Quest'ultima esenzione opera con esclusivo riferimento a situazioni che rientrano nel quadro dei provvedimenti di "tutela dei lavoratori anziani" di cui all'articolo 4 della legge n. 92 del 2012.

Oltre al contributo cosiddetto di licenziamento, ossia il "contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni", la legge Fornero e la circolare dell'Inps hanno introdotto anche il contributo addizionale per i contratti a termine.

Si tratta di quanto previsto dal comma 28 dell'art. 2 della Legge n. 92 del 2012: "Con effetto sui periodi contributivi dal 1 gennaio 2013, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali".

Questo significa che le imprese devono versare per ogni lavoratore con il quale hanno in corso un contratto a termine, a partire dalle retribuzioni di gennaio 2013, un contributo Inps aggiuntivo dell'1,40%, che si somma all'1,61% previsto per finanziare l'Aspi sui contratti a tempo indeterminato.

In sostanza, un contratto a tempo determinato costa il 3,01% alle imprese, con un incremento dell'1,4% del costo del lavoro. Sono previsti dei casi di restituzione del contributo in caso di stabilizzazioni a tempo indeterminato.

Contratti di lavoro "non a tempo indeterminato"

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 15 del 17 aprile 2013, ha risposto ad un quesito dell'Assosomm, in merito alla corretta interpretazione dell'art. 2, comma 28, Legge n. 92/2012 afferente al contributo addizionale pari all'1,4 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, applicabile ai contratti di lavoro subordinato "non a tempo indeterminato". In particolare, l'istante chiede se la di-

sciplina delle esclusioni dal versamento del predetto contributo previste dal comma 29, lett. b) del citato articolo 2, possa trovare applicazione anche con riferimento ai lavoratori somministrati con contratto di lavoro a tempo determinato, nonché ai lavoratori somministrati in mobilità assunti con contratto di lavoro a termine.

Salvo le tassative eccezioni, il contributo risulta applicabile, ad esempio, nei confronti dei datori di lavoro che assumono con contratto a termine ex

D.Lgs. n. 368/2001, con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, nonché mediante somministrazione di lavoro a termine.

Ciò premesso, si ritiene che anche nell'ambito della somministrazione a termine sia dovuto il contributo in questione, salvo che il lavoratore somministrato non rientri nelle eccezioni sopra indicate.

Ciò vale, come richiesto con successiva nota dall'interpellante, anche in caso di lavoratori in mobilità somministrati a tempo determinato.

Apprendistato e assenza di regolamentazione collettiva

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 4 del 5 febbraio 2013, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione della disciplina in materia di apprendistato contenuta nel D.Lgs. n. 167/2011.

In particolare l'istante chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di sottoscrivere un contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere nei casi in cui un'azienda non applichi un CCNL, bensì un contratto individuale plurimo e, nel settore di attività della stessa manchi, altresì, un accordo interconfederale che regolamenti la materia. Il Dicastero adito ha preci-



sato che, al fine di non ostacolare il ricorso all'istituto, in assenza di un contratto collettivo proprio del settore di appartenenza o nel caso in cui il datore di lavoro applichi un contratto collettivo che non abbia disciplinato l'apprendistato, si ritiene possibile che lo stesso datore di lavoro possa far riferimento ad una regolamentazione contrattuale di settore affine

per individuare sia i profili normativi che economici dell'istituto. Tale orientamento è peraltro in linea con la scelta del Legislatore di favorire l'apprendistato quale principale strumento per lo sviluppo professionale del lavoratore, individuando tale istituto come la modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro (art. 1, comma 1 lett. b, Legge n. 92/2012).



Stabilizzazione lavoratori stagionali

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 5 del 5 febbraio 2013, ha risposto ad un quesito di Federalberghi, in merito alla corretta interpretazione dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs n. 167/2011, che introduce una particolare disciplina dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere da svolgersi in cicli stagionali.

Più in particolare l'istante chiedeva la compatibilità della disposizione indicata secondo cui per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da asso-

ciazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato con le previsioni sull'onere di stabilizzazione del personale apprendista ai fini dell'assunzione di nuovi lavoratori con tale tipologia contrattuale.

Il "lavoro" ha ribadito come il Legislatore ha dunque voluto assegnare alle parti sociali un'ampia possibilità di regolamentazione della tipologia contrattuale proprio in ragione delle particolarità del settore, addirittura derogando al principio dell'art. 1 del D.L.vo n. 167/2011 secondo il quale il

contratto di apprendistato "è un contratto di lavoro a tempo indeterminato". Sulla base delle citate particolarità ma anche tenendo conto della evidente incompatibilità di tale disciplina con le previsioni di ordine generale sulla "stabilizzazione" degli apprendisti, si ritiene che le stesse non possano ritenersi applicabili anche nell'ambito delle attività stagionali.

In tal caso, ai lavoratori apprendisti potranno invece trovare applicazione le discipline contrattuali che assegnano eventuali diritti di precedenza ai fini di nuove assunzioni per lo svolgimento delle attività stagionali presso il medesimo datore di lavoro.

Efficacia probatoria del DURC per più appalti

La Terza sezione del Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 1465 del 23 aprile 2013, ha affermato che il DURC, per la partecipazione alle gare di appalto, non debba riferirsi alla specifica gara.

Infatti, il Consiglio ha precisato che relativamente alla verifica dei requisiti di regolarità contributiva nella fase successiva all'aggiudicazione della gara, in merito "la contestata efficacia probatoria della documentazione, non vi sono norme primarie che prescrivano che il DURC per la partecipazione alle gare di appalto debba riferirsi alla specifica gara di appalto,



mentre disposizioni contenute in circolari (come, ad esempio, nella circolare INAIL 5 febbraio 2008, n. 7; ma si veda anche la circolare del Ministero del lavoro 8 ottobre 2010, n. 35,

e la circolare INPS 17 novembre 2010, n. 145), invocate dall'appaltante, non appaiono rilevanti, non potendo essere considerate rilevanti le circolari che risultino contra legem".

Servizio estratto contributivo COLF

L'INPS con il messaggio n. 7108 del 30/04/2013 ha comunicato l'attivazione del nuovo servizio on line a disposizione dei lavoratori domestici per la consultazione dell'estratto contributivo di dettaglio. Infatti, nell'ambito dei servizi che INPS mette a disposizione del cittadino per la verifica della propria posizione assicurativa è stato realizzato un nuovo servizio online per i lavoratori domestici che propone un estratto contributivo ad un maggiore livello di dettaglio, e quindi di maggiore utilità per i controlli, rispetto a quello già presente nel Fascicolo previdenziale del Cittadino.

Il servizio è disponibile sul sito internet dell'Istituto, nella sezione SERVIZI ONLINE attraverso il seguente percorso: Servizi per il cittadino – Autenticazione con PIN/Autenticazione con CNS – Lavoratori domestici – Estratto contributivo lavoratore.

Effettuato l'accesso, il servizio mette a disposizione l'elenco dei periodi contributivi da lavoro domestico con

il relativo dettaglio. Tale elenco viene presentato in conformità con l'estratto conto disponibile nel Fascicolo Previdenziale del quale ripropone le informazioni generali relative al periodo di riferimento, ai contributi utili alla pensione e alla retribuzione o reddito.

In aggiunta rispetto alle suddette informazioni generali, per ogni periodo contributivo il nuovo estratto del lavoratore domestico: presenta l'elenco completo dei rapporti di lavoro per i quali è presente contribuzione; dà evidenza della presenza di eventuali note o segnalazioni del datore di lavoro relative a sospensioni nei versamenti; fornisce, selezionando l'apposito tasto presente nella colonna Rapporti / Periodo, l'elenco stampabile di tutti i versamenti presenti in archivio per il periodo, anche con riferimento a un singolo rapporto di lavoro.

Il servizio offre infine la possibilità di visualizzare e stampare l'elenco di tutti i versamenti presenti in archivio

indipendentemente dal periodo di riferimento, anche in relazione a un singolo rapporto di lavoro.

In tutti i casi in cui è proposta la scelta del rapporto di lavoro per il quale si intende chiedere il dettaglio, è necessario utilizzare l'apposita opzione di selezione presente nella prima colonna della tabella che riporta la lista dei rapporti di lavoro.

L'elenco dei versamenti presenti in archivio riporta, per ogni versamento, le seguenti informazioni: l'anno e il trimestre di riferimento; il datore di lavoro e il codice del rapporto di lavoro; l'importo versato; le ore retribuite e la retribuzione oraria effettiva; le settimane lavorate; le eventuali note che indicano ad esempio se il versamento è stato totalmente o parzialmente rimborsato; le eventuali sospensioni segnalate dal datore di lavoro.

Da tale elenco, utilizzando l'apposita opzione di selezione presente nell'ultima colonna, è inoltre possibile accedere al dettaglio delle settimane indicate nel versamento.





Dimissioni lavoratrice madre e indennità di disoccupazione

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 6 del 5 febbraio 2013, ha risposto ad un quesito di Federalberghi, in merito alla corretta interpretazione della disposizione normativa ex art. 55,D.L.vo n. 151/2001, concernente la disciplina delle dimissioni volontarie presentate dalla lavoratrice madre nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento. In particolare, l'istante chiede se, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 92/2012, sulla convalida delle dimissioni per un periodo pari ai primi tre anni di età del bambino, la lavoratrice madre possa fruire

dell'indennità di disoccupazione per il medesimo arco temporale. Il Dicastero ha ribadito che la lavoratrice madre/lavoratore padre ha diritto alla percezione delle indennità – compresa quella di disoccupazione involontaria – disposte nell'ipotesi di licenziamento, esclusivamente laddove abbia presentato la richiesta di dimissioni o sia stata licenziata entro il compimento di un anno di età del figlio. Le modifiche introdotte dalla Legge n. 92/2012 all'art. 55, comma 4, richiamate nel quesito non hanno inciso in ordine al periodo di fruizione delle indennità di cui al primo comma del medesimo articolo. Ciò in quanto, la disposizione sancita al comma 4,

estendendo da un anno ai primi tre anni di vita del bambino il periodo in cui è necessario attivare la convalida della risoluzione consensuale del rapporto e delle dimissioni da parte della lavoratrice madre, ha solamente inteso rafforzare la procedura volta ad asseverare la genuinità della scelta di porre termine al rapporto di lavoro. In definitiva, in risposta al quesito avanzato, si ritiene che l'estensione temporale dell'istituto della convalida non abbia riflessi sul diritto all'indennità erogata a seguito di dimissioni volontarie di cui al comma 1 la quale, pertanto, può essere fruita solo nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e cioè fino al compimento del primo anno di età del bambino.



Benefici assunzione ex dipendente

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 9 del 8 marzo 2013, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla disciplina delle agevolazioni contributive concesse, in presenza di determinati requisiti, al datore di lavoro che effettui nuove assunzioni.

In particolare, l'istante chiede se la disposizione normativa citata possa trovare applicazione nel caso in cui la nuova assunzione riguardi ex dipendenti della medesima impresa, in possesso del requisito dello stato di disoccupazione, licenziati per diminuzione di personale ovvero che abbiano esercitato il diritto di recesso da un rapporto di lavoro part-time.

In relazione all'ipotesi di assunzione di ex dipendente licenziato per riduzione di personale il "Lavoro" ritiene che, se in capo al medesimo lavoratore si siano nuovamente configurati i requisiti di legge, nessuna preclusione può applicarsi al riconoscimento per intero del beneficio. Se quindi il lavoratore perde lo stato di disoccupazione e poi lo riacquista, iniziando a maturare da zero un nuovo periodo di 24 mesi di disoccupazione, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla legge, non può ostare al riconoscimento del beneficio il solo fatto che il lavoratore assunto ai sensi dell'art. 8, comma 9, L. n. 407/1990 fosse già stato alle dipendenze dello stesso datore di lavoro in un precedente rapporto agevolato. In tal caso l'agevolazione contributiva deve essere quindi riconosciuta per intero e non va, invece, contratta cumulando i periodi agevolati precedenti.

In ordine alla possibilità per il datore di lavoro di usufruire delle agevolazioni in esame nel caso in cui assuma nuovamente, dopo alcuni mesi, un lavoratore part-time a 20 ore settimanali, precedentemente dimessosi e per il quale aveva già beneficiato delle agevolazioni medesime", nelle 3 fattispecie realizzatesi anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 92/2012, si ritiene che il beneficio debba essere riconosciuto solo per il periodo residuo rispetto al limite massimo di fruizione dei 36 mesi, ciò in quanto non vi è stata interruzione dello stato di disoccupazione. Si evidenzia, tuttavia, che successivamente al 18 luglio 2012, la fattispecie da ultimo prospettata non risulta più configurabile alla luce dell'intervenuta abrogazione – ad opera dell'art. 4, comma 33, lett. c), L. n. 92/2012 – dell'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 181/2000 nella parte in cui prevedeva

la "conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione".

A seguito della nuova formulazione dell'art. 4 sopra citato, la perdita dello stato di disoccupazione attualmente si verifica "in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 del medesimo D.Lgs.", ovvero "in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo, ex L. n. 196/1997".

La disposizione normativa citata, così come modificata, prevede inoltre "la sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi".





Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo

Stabilita la misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. E' quanto contenuto nella circolare INPS n. 68 del 30/04/2013. Infatti, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è stata fissata al 5,2233% la misura degli interessi di mora. Tale misura decorre dal 1° maggio 2013 e trova applicazione oltre che per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi del comma 9, dell'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n.388.

L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 dispone l'applicazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a

ruolo, a decorrere dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento, ad un tasso da determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 luglio 2012, con effetto dal 1° ottobre 2012, detta misura era stata fissata al 4,5504% in ragione annuale. Considerato che il citato art. 30 prevede che il tasso degli interessi di mora sia fissato annualmente, l'Agenzia delle Entrate, interpellata la Banca d'Italia, con provvedimento Protocollo n. 2013/27678 del 4 marzo 2013, ha disposto l'incremento della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 5,2233% in ragione annuale. La variazione decorre dal 1°

maggio 2013. In ragione del predetto provvedimento, è modificata la misura degli interessi di mora di cui al comma 9 dell'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tale norma dispone che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate nelle misure previste dall'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 8, lettere a) e b) senza che il contribuente abbia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo matrano interessi nella misura degli interessi di mora di cui al citato art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Pertanto, la nuova misura degli interessi di mora di cui al comma 9 dell'art. 116 della legge n. 388/2000 è fissata al 5,2233% in ragione annuale con decorrenza 1° maggio 2013.



**IL LAVORO TEMPORANEO
- RIENNA CATEGORIA - CONTRATTO
A TEMPO DETERMINATO**
(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 13404
DEL 29 MAGGIO 2013)

“La Cassazione ha affermato che la prestazione di lavoro temporaneo rientra, anche in base alle norme europee, nella categoria del contratto a tempo determinato. La Suprema Corte richiama espressamente la sentenza pronunciata nella causa C-290/12 dalla Corte di giustizia europea, pubblicata l’11 aprile 2013, dove si legge “L’interinale “reiterato” italiano non ottiene l’assunzione dall’utilizzatore in base alle regole Ue sui tempi determinati”: il contratto a termine che si accompagna a un contratto di lavoro interinale rientra in ogni caso nella categoria del lavoro a tempo determinato.

Entrando nello specifico della sentenza n. 13404/13, la Cassazione ha ammesso l’indennità omnicomprensiva prevista dal collegato lavoro nel caso in cui, per genericità della causale, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo a tempo determinato che ha portato l’interinale in azienda si trasforma in rapporto di natura su-

bordinata a tempo indeterminato fra lavoratore e utilizzatore della prestazione.”

**TRATTAMENTO DI MOBILITÀ
- LICENZIAMENTO FUORI TERMINE**
(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 13112
DEL 27 MAGGIO 2013)

“Il lavoratore licenziato alla fine di una procedura collettiva può ottenere il trattamento di mobilità, anche se il rescissivo è intervenuto dopo i 120 giorni previsti dalla legge come termine massimo entro il quale deve essere risolto il rapporto di lavoro, senza che sia stato stipulato un accordo sindacale per prolungare la scadenza.

E’ quanto afferma la Corte di Cassazione. Inoltre, il termine dei 60 giorni dal licenziamento, imposto al dipendente per chiedere il pagamento dell’indennità, ha carattere ordinatorio e può essere superato in presenza di una valida giustificazione.”

**ACCORDO SINDACALE AZIENDALE
- VALENZA ERGA OMNES**
(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 12722
DEL 23 MAGGIO 2013)

“L’accordo sindacale stipulato tra

azienda e organizzazioni sindacali ha efficacia erga omnes anche nei confronti di quei lavoratori non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti. Unica eccezione è data per i lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, abbiano espresso esplicito dissenso al contratto aziendale e potrebbero addirittura essere vincolati da un accordo sindacale separato.”

**RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE
- E DEL COORDINATORE
- PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI**
(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 19832
DEL 6 MAGGIO 2013)

La quarta sezione penale della Cassazione ha affermato che il coordinatore dell’esecuzione dei lavori ha il compito di organizzare il lavoro tra le diverse aziende operanti e di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano della sicurezza e sulla applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei prestatori. Egli è, quindi, titolare di un’autonoma posizione di garanzia che si affianca, pur nei limiti legali, a quella di altri soggetti destinatari di norme antinfortunistiche.

